

Legge 30 ottobre 2014 n. 161

Commento

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*

# Nasce il Certificato successorio europeo

## SUCCESSIONI E DONAZIONI

**Domenico Damascelli**

**S**ciogliendo l'obbligo imposto dall'articolo 78 § 1 lettera c) del regolamento (Ue) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, l'articolo 32, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 ha attribuito al notaio la competenza esclusiva al rilascio del Certificato successorio europeo (di seguito Cse) disciplinato dal capo VI di detto regolamento.

### **Il certificato successorio europeo** (Legge 161/2014, articolo 32)

Il Cse rappresenta, con tutta probabilità, la parte più innovativa del regolamento n. 650/2012. Esso costituisce uno strumento di diritto materiale uniforme che - senza necessità di alcun procedimento di *exequatur* (v. articolo 69 § 1 del regolamento) - può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (i quali, a norma dell'articolo 65 § 1 del regolamento, sono anche gli unici soggetti che possono chiederlo) per fare valere la loro qualità e per esercitare i rispettivi diritti, poteri e facoltà (articolo 63 § 1 regolamento) in uno Stato membro

**Attribuita al notaio, a partire dal 17 agosto 2015, la competenza esclusiva per la redazione del Certificato successorio europeo in riferimento alle successioni apertesi a partire da tale data. Il Cse costituisce uno strumento di diritto materiale uniforme che può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.**

diverso da quello di rilascio (articolo 62 regolamento).

La nuova competenza notarile potrà essere esercitata - a partire dal 17 agosto 2015 (termine di applicazione del più volte citato regolamento) e con riferimento alle successioni apertesi a partire da tale data (articolo 83 § 1 reg.) - in presenza di uno dei contatti della successione *mortis causa* in considerazione con il nostro Stato, rappresentati dai titoli di giurisdizione indicati dagli articoli 4, 7, 10 e 11 del regolamento, e, precisamente, in caso di:

- › residenza abituale del defunto al momento della morte in Italia (articolo 4 regolamento; o, in mancanza:
  - situazione in Italia di beni ereditari ove il defunto abbia, al momento della morte, la cittadinanza italiana, ovvero abbia avuto in Italia la precedente residenza abituale e non siano trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di tale residenza e la richiesta del Cse (articolo 10 regolamento);
  - *optio legis* del defunto in favore

della legge italiana, in quanto legge della cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (articolo 7 regolamento);

› o, in mancanza sia dei titoli di cui ai precedenti punti che di un'autorità competente in altro Stato membro sulla base dei criteri di cui ai citati articoli 4, 10 e 7 regolamento:

- presenza di un collegamento sufficiente della successione con il nostro Stato (cosiddetto *forum necessitatis*: articolo 11 regolamento).

Ricorrendo uno di tali contatti, il richiedente potrà rivolgersi a uno qualsiasi dei notai della Repubblica (senza, dunque, che possano ritenersi sussistenti limiti di competenza territoriale in ragione, ad esempio, del luogo di apertura della successione e/o di situazione dei beni ereditari), sul modello di quanto già oggi accade per le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all'eredità (cfr. articoli 475, 484 e 519 del codice civile).

### **La procedura di rilascio del certificato**

Il rilascio del Cse segue un pro-

cedimento assimilabile a quelli che, nel nostro diritto processuale, sono definiti di volontaria giurisdizione. Tale procedimento si apre su domanda di parte la quale, a norma dell'articolo 65 § 3 regolamento, deve contenere le informazioni di cui il richiedente sia a conoscenza e che reputi «necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui (...) chiede la certificazione», e deve essere corredata e da «documenti pertinenti in originale o in copia autentica» (salvo il caso in cui l'autorità di rilascio decida di accettare altri mezzi di prova sulla base dell'allegata impossibilità del richiedente di produrre copie autentiche: articolo 66 § 2 regolamento).

Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio procede all'istruzione del caso, regolata dall'articolo 66 del regolamento. Essa si articola, innanzitutto, nella verifica delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'istante attraverso: la disamina dei documenti e degli altri mezzi di prova allegati alla domanda o successivamente prodotti su indicazione dell'autorità di rilascio; l'esperimento di indagini in forma ufficiosa; l'esame delle evidenze dei rilevanti pubblici registri.

Secondariamente, l'autorità di rilascio può procedere - ove lo ritenga «necessario per l'accertamento degli elementi da certificare» - all'audizione dei beneficiari dell'eredità, nonché degli eventuali esecutori testamentari e amministratori della successione (a cui - quando le siano noti - essa è obbligata a dare notizia della richiesta di rilascio del certificato), e deve sentire quanti, tra i soggetti appena indicati, si presentino spontaneamente dinanzi a essa per far valere i propri diritti a seguito degli «annunci pub-

blici» a tal fine disposti.

Vale la pena di notare che taluni dei poteri sopra elencati - ci si riferisce, in particolare, alle facoltà di richiedere all'istante integrazioni documentali, di convocare presso di sé i controinteressati e di rendere pubblica l'apertura di un procedimento di rilascio del Cse - sono attribuiti all'autorità

---

**La norma potrebbe avere un profilo di illegittimità nella parte in cui non consente l'uso di uno strumento analogo al Cse**

---

competente direttamente dal legislatore europeo, sicché essi saranno esercitabili dal notaio italiano anche in assenza di una norma interna che li contempli.

Altri, invece, sono subordinati all'esistenza di una corrispondente previsione della normativa nazionale.

Tra questi, non solleva problemi quello che attribuisce all'autorità di rilascio la possibilità di rendere le dichiarazioni contenute nella domanda di rilascio del Cse nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 66 § 3 del regolamento), posto che i commi 2 e 3 dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 prevedono espressamente che «stati, qualità personali e fatti relativi» a soggetti diversi dal richiedente ma «di cui egli abbia diretta conoscenza» siano in tal modo comprovati dall'interessato «nei rapporti con la pubblica amministrazione» (a cui, ai fini dell'articolo 32 della legge 161/2014, vanno pa-

rificati i notai, in considerazione della natura del procedimento che quest'ultima norma loro affida).

Con riferimento agli altri - segnatamente quelli di cui all'articolo 66 § 1, secondo periodo, e all'articolo 71 § 2 del regolamento - la norma nazionale attributiva di competenza è rintracciabile nello stesso articolo 32, comma 1, della legge 161/2014, in quanto tale norma, disponendo che il rilascio del Cse deve avvenire «in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento», va interpretata nel senso che il nostro legislatore ha inteso attribuire all'autorità di rilascio la massima estensione possibile di poteri istruttori.

Al contrario, l'articolo 32 della legge 161/2014 non fornisce indicazioni circa la sussistenza o meno, in capo alle autorità italiane, dell'obbligo di fornire alle autorità straniere competenti a rilasciare il Cse «le informazioni contenute (...) nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto» (articolo 66 § 5 del regolamento); pertanto, la soluzione del problema andrà rintracciata nella normativa di settore di volta in volta applicabile.

Ai termini dell'articolo 67 del regolamento, ove l'istruzione del Cse sopra si concluda con l'accertamento degli «elementi da certificare», l'autorità di rilascio «emette senza indugio il certificato» (§ 1), dandone informazione ai beneficiari dell'eredità (§ 2).

**Le informazioni contenute**

**e valenza del certificato**

Il certificato contiene le informazioni concernenti la successione in considerazione elencate all'articolo 68 del regolamento, «nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui (...) è rilasciato». In proposito, va segnalato che l'autorità di rilascio deve indicare «gli elementi in base ai quali» ha ritenuto di essere «competente a rilasciare il certificato» (lettera c) e «gli elementi sulla cui base è stata determinata» la *lex successionis* (lettera i), attraverso i quali si consente agli interessati di esercitare un controllo, anche ai fini di un'eventuale impugnativa del certificato, sulla posizione assunta dall'autorità di rilascio su due delle questioni principali che è chiamata a risolvere.

È utile evidenziare che il Cse «non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri» (articolo 62 § 3 del regolamento); tra tali documenti figura, per quanto interessa l'Italia, il «certificato di eredità e di legato», a cui può farsi ricorso unicamente nei territori delle cosiddette nuove provincie in applicazione degli articoli 13 e seguenti del regio decreto 28 marzo 1929 n. 499, e di cui, a scanso di equivoci, il legislatore nazionale ha dichiarato la perdurante vigenza (articolo 32, comma 3, della legge 161/2014).

Inoltre, il Cse «è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro» (cioè presuppone che il richiedente debba svolgere all'estero una qualche attività inerente alla successione: articolo 62 § 1 del regolamento); tuttavia, «una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, (...) produce (i suoi) effetti (...)

**COSÌ LA DOMANDA**

Regolamento (Ue) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012

**Articolo 66 - Esame della domanda**

- 1.** Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.
- 2.** Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.
- 3.** Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
- 4.** L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

*omissis*

anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato».

Tenuto conto dei rilevanti effetti del Cse (di cui fra poco si dirà), quest'ultima disposizione potrebbe determinare una «discriminazione alla rovescia» (cioè una situazione di svantaggio in capo a coloro che, a causa delle caratteristiche della successione in considerazione, non abbiano la possibilità di fare ricorso al Cse). Nonostante il disposto dell'articolo 32, lettera i), della legge 24 dicembre 2012 n. 234, il legislatore nazionale sembra avere ignorato il problema, sicché non sembra potersi escludere un profilo di illegittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge 161/2014 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impiego di uno strumento analogo al Cse in assenza del presupposto richiesto dall'articolo 62 § 1 del regolamento.

***Gli effetti del certificato***

Il certificato produce effetti principalmente sul piano probatorio, come risulta dalla prima frase dell'articolo 69 § 2 del regolamento, che, ponendo una presunzione legale di corrispondenza alla realtà degli elementi contenuti nel certificato, dispensa dall'onere della prova di tali elementi i soggetti che ne fanno uso. In particolare, a norma della seconda frase della medesima disposizione, si presume «che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato

stesso». Colui contro il quale il certificato è esibito può, bensì, vincere tale presunzione, ma solo ove ottenga una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 71 § 2 del regolamento.

Sul medesimo piano si collocano le disposizioni di cui ai § 3 e 4 dello stesso articolo 69 reg., che si occupano di due fattispecie particolari: il pagamento di somme di denaro o la consegna di beni alla, nonché l'acquisto di beni ereditari dalla, persona che appare legittimata a riceverli e, rispettivamente, a disporne sulla base di un certificato della cui non corrispondenza al vero il *solvens* o l'*emptor* non erano a conoscenza.

Tali disposizioni, ponendo sul controinteressato (cioè, l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario e l'amministratore, veri) l'onere di provare - al fine di ripetere il pagamento o la consegna ovvero di recuperare il bene - che il terzo che ha contrattato con l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore, apparenti sapesse della non corrispondenza al vero del certificato o la ignorasse per colpa grave, determinano, con riferimento alle successioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento, una modificazione di quelle disposizioni nazionali che, come l'articolo 534 comma 2 del codice civile, pongono sul terzo l'onere di dimostrare la propria buona fede onde trattenere quanto acquistato dall'erede apparente.

Infine, in forza dell'articolo 69 § 5 del regolamento, il «certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro». Rispetto alla formulazione

dell'omologa norma della proposta di regolamento, che considerava il certificato quale «titolo valido per la trascrizione o l'iscrizione dell'acquisto a causa di morte» in detti registri (articolo 42 § 5), la disposizione appena citata assume una coloritura più sfumata, tale da lambire i limiti del nonsense, dovendosi ritenere del tutto inutile

---

**La nuova normativa  
lascia aperte  
una serie di questioni di rilievo  
che non possono essere  
risolte con la legge notarile**

---

una norma che abiliti a ottenere la mera iscrizione in un registro di beni che evidentemente già vi si trovano, in quanto intestati al nome del defunto.

Per recuperare alla norma un significato occorre fare lo sforzo di andare oltre il suo tenore letterale, provando a leggerla alla luce del principio interpretativo di economia degli atti giuridici enunciato dal «considerando» n. 18; con cui risulta coerente la conclusione che gli Stati membri sono obbligati ad accettare il certificato quale titolo per la trascrizione nei registri nazionali di tutte le vicende inerenti alla successione di cui la legge locale vuole sia ivi data pubblicità. In ogni caso, l'espressa salvezza dell'articolo 1 § 2 lettere *k*) ed *l*) del regolamento, comporta che la trascrizione del certificato dovrà essere eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità il registro è tenuto e produce gli effetti da tale legge previsti.

### **Tribunale competente**

L'articolo 32, comma 2, della legge 161/2014 attribuisce al tribunale del luogo di residenza del notaio la competenza a conoscere il reclamo avverso il diniego di emettere il certificato che il professionista abbia giustificato con la presenza di uno dei motivi ostativi contemplati dall'articolo 67 § 2 del regolamento.

Nonostante il silenzio della norma, il suddetto tribunale deve ritenersi competente a conoscere, oltre a tale reclamo, anche i ricorsi concernenti le decisioni dell'autorità di rilascio in merito alla richiesta di rettifica, modifica o revoca del Cse (articoli 71 §§ 1 e 2 e articolo 72 § 1, comma 2, del regolamento), e quelli concernenti la sospensione degli effetti del Cse, sia quando sono proposti avverso una decisione presa in proposito dall'autorità di rilascio (articolo 73 § 1 lettera *a*) del regolamento), sia quando sono proposti direttamente all'autorità giudiziaria (art. 73 § 1 lettera *b*) del regolamento).

### **Le questioni aperte**

L'asciutto disposto dei due commi di cui si compone l'articolo 32 della legge 161/2014 lascia aperte numerose questioni applicative di cui, in questa sede, può farsi solo un sintetico cenno.

In primo luogo, deve ritenersi che l'obbligo imposto all'autorità di rilascio dall'articolo 70 § 1 del regolamento debba essere assolto mediante l'iscrizione del Cse nel repertorio degli atti tra vivi del notaio e la sua conservazione nella raccolta dei medesimi atti (articoli 61 e 62 della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Non sembra che l'applicazione della legge notarile possa andare

**VALENZA E RICORSI**

Regolamento (Ue) n. 650/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 4 luglio 2012

**Articolo 69 - Effetti del certificato**

- 1.** Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
- 2.** Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.
- 3.** Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
- 4.** Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.
- 5.** Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

**Articolo 72. - Procedure di ricorso**

- 1.** Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

- 2.** Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

oltre le disposizioni appena citate; in particolare, non sembra che al Cse possano applicarsi le regole formali dettate dall'articolo 51, della legge 89/1913, per la duplice ragione che il Cse non è un atto notarile in senso proprio e che, in forza dell'articolo 67 § 1 del regolamento, esso deve essere obbligatoriamente rilasciato secondo il modulo quinto allegato al regolamento di esecuzione (Ue) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 (diversamente da

quanto accade per la domanda di rilascio del Cse, per la quale il ricorso al modello quarto allegato al medesimo regolamento è, in base all'articolo 65 § 2 del regolamento, solo facoltativa).

Infine, la considerazione che, da un lato, come si è appena detto, il Cse non ha la natura di atto notarile e, dall'altro, la competenza al suo rilascio è stata attribuita ai notai sul presupposto che - come preteso dall'articolo 64 del regolamento - essi sono assimilabili agli

organi giurisdizionali, orienta la soluzione di taluni problemi fiscali.

In particolare, appare plausibile ritenere che il richiedente debba versare il contributo unificato, nella misura di euro 98 dovuta per i procedimenti di volontaria giurisdizione (articolo 13, comma 1, lettera b) del Dpr 30 maggio 2002 n. 115), e che il Cse sia esente da registrazione in modo assoluto ai sensi dell'articolo 2 tabella allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131. 